



COMUN GENERAL DE FASCIA

Servizio Entrate



COMUNE DI VIGO DI FASSA

Provincia di Trento

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA
TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE PER
LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI E ASSIMILATI**

In vigore dal 1° gennaio 2014

Allegato alla deliberazione consiliare n. 49/2013 di data 19.12.2013

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI

- Art. 1 Oggetto del Regolamento.**
- Art. 2 Servizio di gestione dei rifiuti urbani.**
- Art. 3 Classificazione dei rifiuti**
- Art. 4 Gestione e costo del servizio.**
- Art. 5 Istituzione della tariffa.**
- Art. 6 Determinazione della tariffa.**
- Art. 7 Presupposti per l'applicazione della tariffa.**
- Art. 8 Soggetti tenuti al pagamento della tariffa.**

TITOLO II - COMMISURAZIONE E CATEGORIE TARIFFARIE.

- Art. 9 Locali ed aree soggette.**
- Art. 10 Calcolo della tariffa.**
- Art. 11 Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche.**
- Art. 12 Esclusioni.**
- Art. 13 Agevolazioni.**
- Art. 14 Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento.**
- Art. 15 Altre agevolazioni ed esenzioni.**

TITOLO III - COMUNICAZIONI, VERIFICHE, RISCOSSIONE.

- Art. 16 Comunicazioni.**
- Art. 17 Verifiche.**
- Art. 18 Riscossione.**
- Art. 19 Rimborsi e conguagli.**
- Art. 20 Violazioni.**
- Art. 21 Tariffa giornaliera di smaltimento.**
- Art. 22 Servizi extra-tariffa.**
- Art. 23 Responsabile.**

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- Art. 24 Norme transitorie e finali.**



TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della tariffa integrata ambientale (TIA) per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati secondo quanto disposto dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., e dalla deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 2972 di data 30 dicembre 2005 e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza, individuate anche a sensi e per gli effetti delle norme civilistiche. Stabilisce inoltre la classificazione delle categorie d'utenza in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti urbani nel rispetto dei criteri adottati dal citato D.P.R. 158/1999.
2. La TIA recepisce quanto contenuto nella deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 2598 del 30 novembre 2012 e ciò in conseguenza di quanto disposto dall'art. 14 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2013 gli enti locali devono applicare il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (cosiddetto R.E.S.) o, in alternativa, esclusivamente per gli enti locali dotati di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, è possibile prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (commi 29 e 30 del citato articolo 14).
3. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 11 dicembre 1997, n. 446 e disciplina, l'applicazione nel Comune di Pozza di Fassa della tariffa sui rifiuti, in attuazione dell'art. 14, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, più avanti denominato D.L. 201/2011 e delle disposizioni provinciali in materia di rifiuti..

Art. 2 - Servizio di gestione dei rifiuti urbani

1. La gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, attività qualificata "*di pubblico interesse*", comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.
2. Ai sensi dell'art. 8, comma 1 ter della L.P. 5/1998 i comuni che gestiscono in forma associata il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani possono approvare la tariffa in base a un piano finanziario unitario per l'ambito di riferimento.

Art. 3 - Classificazione dei rifiuti

1. Per la classificazione dei rifiuti ai fini dell'espletamento del servizio nonché ai fini dell'applicazione della tariffa si fa riferimento all'art. 184 del D.Lgs 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i. che definisce i rifiuti urbani e i rifiuti speciali. Assunto che i rifiuti oggetto del servizio pubblico di raccolta si distinguono, in base alla loro origine domestica o non domestica, in urbani e speciali; i rifiuti speciali possono essere assimilati per qualità e quantità ai rifiuti urbani.
2. Per quanto riguarda l'assimilazione quantitativa si deve distinguere: ai fini del recupero, la disciplina è contenuta nel D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i., come richiamato dall'art. 6, comma 3 bis, della Legge Provinciale 14 aprile 1998, n. 5 e ss.mm., mentre, ai fini dello smaltimento, il



riferimento è la deliberazione della Commissione del Servizio Protezione Ambiente della Provincia Autonoma di Trento n.8/c del 10 marzo 1987.

3. Per quanto riguarda l'assimilazione quantitativa la competenza, per entrambe le fattispecie, rimane in carico al Soggetto Gestore della raccolta ai sensi dell'art. 74 del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg che ha approvato il Testo unico delle leggi provinciali sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

Art. 4 - Gestione e costo del servizio

1. Il servizio è attivato, con caratteristiche di universalità e inderogabilità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dal Regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti. A fronte del servizio viene applicata automaticamente la relativa tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani.
2. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti, compresi i rifiuti ingombranti, i rifiuti raccolti nei Centri di Raccolta Materiali nonché i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, è integralmente coperto dal gettito della tariffa.
3. Il costo del servizio è stabilito ogni anno nel rispetto del relativo piano finanziario e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
4. Entro il 30 novembre di ciascun anno, l'Ente gestore è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale il piano finanziario afferente all'anno successivo degli interventi relativi al servizio. Il Comune comunica, entro il 30 settembre di ciascun anno all'Ente gestore i dati di propria competenza finalizzati all'approvazione del piano finanziario.

Art. 5 - Istituzione della tariffa

1. Per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, così come individuata nell'art. 2, svolta in regime di privativa sull'intero territorio comunale, e per la copertura integrale dei suoi costi, è istituita nel Comune una tariffa avente natura corrispettiva secondo quanto disposto dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., e dalla deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 2972 di data 30 dicembre 2005 e s.m.i.
2. L'applicazione e la riscossione della tariffa sono effettuate dal Comune o dall'Ente gestore a seconda del sistema organizzativo adottato.
3. Per la determinazione della tariffa da parte del Comune si fa riferimento all'insieme dei criteri e delle condizioni previsti dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2972 di data 30 dicembre 2005 e s.m.i.
4. La tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffa deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
5. Gli eventuali maggiori o minori costi tra quelli assunti a base per il calcolo della tariffa e quelli effettivamente sostenuti nell'anno di competenza, verranno regolarizzati nel primo esercizio utile successivo, in modo da garantire sempre la copertura del costo effettivo del servizio per ogni annualità nel limite del 100%. La determinazione di tale situazione avviene a mezzo di



deliberazione della Giunta Comunale in base ai dati certificati dal Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario di riferimento.

Art. 6 - Determinazione della tariffa

1. La tariffa è determinata per anno solare con deliberazione dell'organo competente per legge entro l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario cui il bilancio medesimo si riferisce. In caso di mancata deliberazione entro detto termine, si intende prorogata la tariffa vigente. La tariffa può comunque essere modificata nel corso dell'esercizio finanziario in presenza di rilevanti, non preventivabili ed eccezionali incrementi nei costi relativi al servizio reso; l'incremento della tariffa non ha comunque effetto retroattivo.
2. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferita in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.
3. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
4. Alle unità immobiliari di utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata la tariffa dell'uso prevalente.

Art. 7 - Presupposti per l'applicazione della tariffa

1. La tariffa è dovuta per il possesso, l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio e pertinenza dei locali medesimi, produttivi di rifiuti urbani o ad essi assimilati, a qualunque uso adibiti, esistenti nel territorio comunale.
2. Ai fini di cui al comma 1 la presenza di arredo, anche se parziale, e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica o di gas, costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile relativamente alle abitazioni civili.
3. I limiti delle zone territoriali, nelle quali viene effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati in regime di privativa, sono stabiliti nel Regolamento per il servizio di raccolta. Il predetto regime è esteso anche agli insediamenti sparsi siti oltre i limiti di cui sopra.
4. Anche in assenza della delimitazione di cui al precedente comma 3, la tariffa è dovuta qualora il servizio di raccolta sia effettuato di fatto nella zona, ovvero nel caso la raccolta avvenga a mezzo di strutture multiutenza ubicate anche in zone diverse.
5. Per le abitazioni coloniche, e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, il tributo è dovuto per intero anche se nella zona in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso ai fabbricati medesimi. Per l'individuazione delle abitazioni coloniche di cui sopra ed all'art. 12, comma 1, lettera, a), punto 7., si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 39, comma 1., lettera a) del T.U. delle imposte sui redditi e successive modificazioni.
6. I locali e le aree a destinazione non domestica si considerano produttivi di rifiuti e pertanto soggetti a tariffa se in possesso dei presupposti per l'esercizio dell'attività (autorizzazioni, licenze, ecc.), o se di fatto la stessa viene esercitata o se allacciata ad un pubblico servizio (luce, gas, ecc).



7. Ai fini di ottimizzare la gestione del servizio la tariffa è dovuta di fatto al Comune che effettua il servizio di raccolta indipendentemente dal comune catastale dove è ubicato l'immobile.

Art. 8 - Soggetti tenuti al pagamento della tariffa

1. La tariffa è dovuta da chiunque possieda, ovvero occupi o conduca a qualunque titolo locali o aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro i quali usino in comune i locali e le aree stesse.
2. In deroga al comma precedente, per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, artigianali e di servizi, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree scoperte ad uso esclusivo. L'Amministratore del condominio, su richiesta del Comune, fornisce l'elenco degli occupanti.
3. Per i locali destinati a qualsiasi attività la tariffa è dovuta dai soggetti esercenti l'attività.
4. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodo non superiore all'anno, ovvero di alloggio affittato per un periodo stagionale oppure senza un regolare contratto di locazione, la tariffa è dovuta dai soggetti proprietari o titolari del diritto reale di godimento dei beni. Sono irrilevanti nei riguardi del Comune eventuali patti di traslazione della tariffa a soggetti diversi da quelli sopra indicati. Nel caso di subaffitto, il soggetto destinatario della tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale.
5. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica (ad es. le Associazioni) la tariffa è dovuta dai soggetti che le presiedono o le rappresentano.
6. Per le Persone Giuridiche la soggezione passiva rimane in capo alle stesse e non al legale rappresentante *pro tempore*.
7. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono gli occupanti dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro comune.



TITOLO II - COMMISURAZIONE E CATEGORIE TARIFFARIE

Art. 9 - Locali ed aree soggette

1. Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, sui quali si producono rifiuti urbani o assimilati agli urbani ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:
 - a) tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamera, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle pertinenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (autorimesse, cantine, ecc.) escluse le stalle ed i fienili a servizio di edifici rurali;
 - b) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
 - c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo;
 - d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
 - e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamera, sale d'aspetto ed altre, parlatori, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;
 - f) tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali), delle caserme, stazioni, ecc.;
 - g) tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.);
 - h) tutti i locali in qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
 - i) le aree scoperte operative destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una qualsiasi attività economica;
 - j) i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area adibita al distributore ad esclusione se esistenti delle piste di accesso;



- k) nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche e private: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali.
2. Per la determinazione della superficie soggetta dei locali come definiti al precedente comma si fa riferimento alla superficie abitabile misurata sul filo interno dei muri. Concorrono a formare l'anzidetta superficie anche i locali con soffitto inclinato nei sottotetti limitatamente alla parte avente l'altezza minima di m 1,50. Per le aree scoperte il calcolo della superficie è effettuato sul perimetro interno delle medesime al netto delle eventuali costruzioni esistenti.
3. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che il decimale sia superiore a 0,50 ovvero inferiore o uguale a 0,50.

Art. 10 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. Vengono così definite le utenze domestiche in sottocategorie:
- a) Prima casa di residenti (proprietario residente):
Le unità abitative occupate da utenze domestiche di soggetti che vi hanno stabilito la propria residenza, risultante dagli archivi dell'Anagrafe Generale del Comune;
- b) Seconda casa di residenti (proprietario residente):
Le unità abitative tenute a disposizione dai residenti nel Comune;
- c) Seconda casa di residenti, non residenti o persone giuridiche (occupante residente):
Le unità abitative occupate da utenze domestiche di soggetti che vi hanno stabilito la propria residenza, risultante dagli archivi dell'Anagrafe Generale del Comune, non proprietarie dell'unità abitativa;
- d) Seconda casa di non residenti (proprietario non residente):
Le unità abitative occupate da persone che hanno stabilito altrove la propria residenza.
- e) Unità immobiliare di persone giuridiche (proprietario persona giuridica):
Le unità abitative occupate da persone che hanno stabilito altrove la propria residenza di proprietà di persone giuridiche.
2. Per le utenze domestiche di soggetti residenti, sottocategorie a) e c) del precedente comma 1, il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall'Anagrafe Generale del Comune.
3. Per le utenze domestiche non residenti, di cui alle sottocategorie b), d) ed e) del precedente comma 1, il numero degli occupanti è determinato convenzionalmente secondo la seguente tabella calcolata per scaglioni di superficie imponibile:

DA m ²	A m ²	n° persone
0	0	1
1	30	2
31	50	3
51	70	4
71	90	5
oltre 90		6



4. La tariffa per le utenze domestiche è costituita da una quota fissa ed una variabile. Per la determinazione della quota fissa (**Qf**) da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascuna famiglia anagrafica, costituente la singola utenza, ponderato sulla base del coefficiente di adattamento **Ka** relativo al numero dei componenti della famiglia anagrafica medesima e alla superficie dell'immobile occupato o condotto, in modo da privilegiare quelle più numerose (oltre i sei componenti), secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tabella 1b (Nord) e le minori dimensioni dei locali. Nella realtà del Comune si fa riferimento ai seguenti coefficienti:

Numero componenti della famiglia anagrafica	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti della famiglia anagrafica
1	0,84
2	0,98
3	1,08
4	1,16
5	1,24
6 o più	1,30

5. In presenza di sistemi che consentano la misurazione puntuale degli apporti, la quota riferita alla parte variabile, rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati specificata per chilogrammo prodotto da ciascuna utenza, è costituita da:
- una quota base variabile (**Qbv**), intesa come canone di base del servizio che tutte le utenze devono corrispondere. Questa è costituita da una quantità di chilogrammi minimi di rifiuti fatturati, indipendentemente dal peso realmente conferito, moltiplicati per il costo €/kg approvato per l'anno di riferimento. La quantità di kg minimi viene ponderata in relazione alla diversa consistenza del nucleo familiare, definendo per ogni tipologia di nucleo (da uno a sei e più componenti) una quota desunta dalla produzione media statistica calcolata sulla base delle elaborazioni dei dati puntuali rilevati nel corso dell'anno precedente ed applicata nella misura non superiore al 50%;
 - una quota variabile (**Qv**) dovuta per le quantità di rifiuti che eccedono quella minima prevista dal canone di cui alla lettera a).
6. Il calcolo della tariffa dovuta dalle utenze domestiche in presenza di dati puntuali riferiti al peso conferito fa riferimento alla seguente formula:

$$\begin{aligned} & \text{(Quota fissa) + (kg min x €/kg) + (kg oltre min. x €/kg)} \\ & = \text{(Qf) + (Qbv) + (Qv)} \end{aligned}$$

Se attivo un sistema per la raccolta del rifiuto organico domestico, all'importo di cui alla formula sopra riportata viene aggiunta una quota fissa in euro (**Qf org/dom**) moltiplicata per il numero dei componenti del nucleo familiare (**nr. comp.ti**) calcolati secondo le modalità di cui all'art. 10, commi 2. e 3.

$$\text{(Qf) + (Qbv) + (Qv) + (Qf org/dom x nr. comp.ti)}$$



7. La determinazione delle categorie di utenza, dei coefficienti utilizzati, delle quote in euro e le formule per il calcolo delle tariffe sono specificati nel "Progetto tariffario" approvato annualmente assieme alle tariffe dall'Organo comunale competente.

Art. 11 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive, classificate ai sensi del D.P.R. 158/99, la tariffa è costituita da una quota fissa ed una variabile. La parte fissa della tariffa (**Qf**) è attribuita sulla base del coefficiente (**Kc**) relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività di cui al comma 7, moltiplicato per una quota unitaria (**Qu**) relativa alle categorie non domestiche per unità di superficie in metri quadri (**m²**) assoggettabile a tariffa.

$$Qf = Kc \times Qu \times m^2$$

2. In presenza di sistemi che consentano la misurazione puntuale degli apporti, la quota riferita alla parte variabile, rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati specificata per chilogrammo prodotto da ciascuna utenza non domestica, è costituita da:
- a) una quota base variabile (**Qbv**), intesa come canone di base del servizio che tutte le utenze devono corrispondere. Questa è costituita da una quantità di chilogrammi minimi al metro quadro di rifiuti fatturati, indipendentemente dal peso realmente conferiti e moltiplicati per il costo €/kg approvato per l'anno di riferimento. La quantità di kg minimi al metro quadro viene definita dalla produzione media statistica per ogni categoria non domestica di riferimento, calcolata sulla base delle elaborazioni dei dati puntuali rilevati nel corso dell'anno precedente ed applicata nella misura non superiore al 50%;
 - b) una quota variabile (**Qv**) dovuta per le quantità di rifiuti che eccedono quella minima prevista dal canone di cui alla lettera a).
3. La formula per il calcolo della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche in presenza di dati puntuali riferiti al peso conferito fa riferimento alla seguente formula:

$$(Kc \times Qu \times m^2) + (kg \text{ min}/m^2 \times m^2 \times \text{€}/kg) + (kg \text{ oltre min.} \times \text{€}/kg) \\ = (Qf) + (Qbv) + (Qv)$$

4. Nel calcolo della tariffa, relativa alle utenze non domestiche, per le quali viene svolto il servizio di raccolta del rifiuto organico non domestico, i chilogrammi minimi di produzione di rifiuto residuo ($kg \text{ min}/m^2$) sono ridotti del 50%. Per contro alle stesse utenze viene aggiunta una quota in base alla tipologia del servizio prestato:
- a) se il rifiuto viene raccolto a domicilio mediante lo svuotamento di appositi cassonetti, una quota in euro (€/Kg/org) per ogni chilogrammo di rifiuto organico raccolto (Kg/org):

$$(Kc \times Qu \times m^2) + [(kg \text{ min}/m^2)/(2) \times (m^2 \times \text{€}/kg)] + (kg \text{ oltre min.} \times \text{€}/kg) \\ + (\text{€/Kg/org} \times Kg/org)$$



- b) se il rifiuto viene conferito direttamente dall'utenza presso strutture multiutenza nel territorio comunale, una quota in euro (**€/Qu/org**) moltiplicata per la superficie dell'utenza (**m²**) e per il coefficiente (**Kc**) applicato alla categoria di riferimento:

$$(Kc \times Qu \times m^2) + [(kg \text{ min}/m^2)/(2) \times (m^2 \times \text{€/kg})] + (kg \text{ oltre min.} \times \text{€/kg}) \\ + (\text{€/Qu/org} \times m^2 \times Kc)$$

5. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi non espressamente indicati nella classificazione fornita dal metodo normalizzato vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
6. L'assegnazione di un'utenza a una delle classi di attività previste dal precedente comma viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività prevalente denunciato dall'utente in sede di richiesta di attribuzione di partiva I.V.A. In mancanza o in caso di erronea attribuzione del codice si fa riferimento all'attività effettivamente svolta. Nel caso di più attività esercitate dal medesimo utente la tariffa applicabile è unica salvo il caso in cui le attività vengano esercitate in distinte unità immobiliari, intendendosi per tali le unità immobiliari iscritte o da iscriversi nel catasto edilizio urbano. Nel caso in cui per particolari situazioni risulti possibile una stima o una esatta determinazione del peso dei rifiuti prodotti e conferiti dall'utenza al servizio di raccolta, tale elemento verrà utilizzato per una più esatta applicazione della tariffa anche mediante la collocazione dell'utenza in un'attività diversa da quella individuata con i codici ISTAT di cui al presente comma.
7. La determinazione delle categorie di utenza (utilizzando come base di riferimento quanto specificato nel punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tabella 3B - Nord), dei coefficienti utilizzati, delle quote in euro e le formule per il calcolo delle tariffe sono specificati nel "Progetto tariffario" approvato annualmente assieme alle tariffe dall'Organo comunale competente.

Art. 12 - Esclusioni

1. Sono esclusi dal calcolo delle superfici i locali e le aree che per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile. Non rientrano pertanto nei criteri per l'applicazione della tariffa i seguenti:
 - a) locali:
 1. le unità immobiliari vuote, chiuse e oggettivamente inutilizzabili, in carenza del presupposto di cui all'art. 7 c. 2;
 2. i locali tecnologici stabilmente muniti di attrezzature quali, a titolo d'esempio: il locale caldaia per riscaldamento domestico, impianti di lavaggio automezzi e i ponti per l'elevazione di macchine o automezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
 3. i balconi, terrazze, posti macchina scoperti, legnaie, spazi adibiti a ricovero di animali da allevamento, i depositi di attrezzi agricoli, qualora il rifiuto prodotto rientri nell'esercizio dell'impresa agricola e che quindi debba essere auto-smaltito o conferito, a spese del produttore, a terzi autorizzati od al gestore pubblico in regime di convenzione;



4. i locali e le aree degli impianti sportivi, palestre e scuole di danza, limitatamente alle sole superfici destinate all'esercizio dell'attività agonistico-sportiva;
 5. i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
 6. le parti comuni degli edifici condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile, non utilizzate in via esclusiva;
 7. le costruzioni rurali, di cui all'art. 7 comma 5, utilizzate direttamente dal proprietario in modo occasionale;
- b) aree scoperte:
1. le aree impraticabili o intercluse da recinzione non soggette a manutenzione;
 2. le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 3. le aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso compresi i depositi di veicoli da demolire;
 4. le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dalle stazioni di servizio carburanti;
 5. le aree scoperte adibite a verde.
- c) eventuali altri locali ed aree non produttivi di rifiuti per i quali non è espressamente prevista l'esclusione; in tal caso essi sono oggetto di valutazione da parte del Comune, sentito l'Ente gestore sulla base di idonea istruttoria ricorrendo a criteri interpretativi analogici.
2. Le circostanze di cui ai precedenti punti 1 e 2 della lettera a) comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella comunicazione originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. In caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati agli urbani e di rifiuti speciali e/o pericolosi, nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa, non si tiene conto di quella ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi.

Non sono, pertanto, soggette a tariffa:

- a) le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali o comunque non assimilati a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;
- b) le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- d) le superfici delle unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni, o autorizzazioni per il restauro, il risanamento conservativo o la ristrutturazione edilizia, limitatamente per il periodo di esecuzione dei lavori, come risultante agli atti del Comune, purché le medesime non vengano utilizzate, anche in modo parziale, e non risulti alcun



conferimento di rifiuto di origine domestica al servizio pubblico tramite i dispositivi in dotazione;

- e) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano gli altri rifiuti speciali di cui alle disposizioni di legge provinciali in vigore (D.P.G.P. 27 gennaio 1987 n. 1-41/Leg e s.m.i).
4. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa di cui al comma precedente, devono presentare al Comune una comunicazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, o comunque non assimilati. Essa deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata nonché la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato.
 5. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 13 - Agevolazioni

1. Alle utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica mediante *composter* e secondo quanto stabilito dal Regolamento per l'igiene ambientale e per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, la tariffa prevista per il servizio di raccolta del rifiuto organico domestico viene ridotta del 70%. La pratica del compostaggio è verificata periodicamente. Se dagli accertamenti svolti risulta che il compostaggio non è effettuato sono applicate le sanzioni di cui al Regolamento per il Servizio di cui sopra nonché le quote previste per il servizio di raccolta per l'anno di riferimento.
2. La tariffa è ridotta, attraverso l'abbattimento del 50% della quota base variabile, nei seguenti casi:
 - a) locali di attività produttive destinati ad uso stagionale in base alla licenza commerciale per un periodo annuale inferiore a 90 (novanta) giorni.
3. La misura delle riduzioni di cui ai precedenti commi è stabilita annualmente dalla delibera con la quale è approvata la tariffa.
4. La tariffa è ridotta, attraverso l'abbattimento della quota base variabile, di una percentuale massima del 100% per l'utenza non domestica, in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante specifica attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero. La riduzione è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai quantitativi calcolati in base ai chilogrammi di produzione per la specifica categoria indicati nel "*Progetto tariffario*". La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti a condizione che il produttore che ha beneficiato della riduzione presenti il Modello Unico di Denuncia Ambientale (M.U.D.) per l'anno di riferimento.
5. Le riduzioni della tariffa previste ai commi precedenti sono cumulabili, comunque non possono superare il 100% della quota base variabile della tariffa.
6. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa.



Art. 14 - Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento

1. Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nelle seguenti situazioni:
 - a) i locali ed aree utilizzate dalle scuole di ogni ordine e grado (dall'asilo nido alle scuole medie) sia pubbliche che equiparate che private;
 - b) i locali e le aree utilizzati dal Comune per fini istituzionali;
 - c) per i locali e le aree utilizzate dalle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale e dalle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo, e simili, purché, in ogni caso, dal relativo statuto risulti l'assenza dello scopo di lucro.
2. Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa in casi particolari e gravi situazioni che potranno essere di volta in volta prese in considerazione dalla Giunta Comunale su specifica richiesta degli interessati. Fermo restando quanto dovuto per la quota fissa di cui al precedente art. 10, commi 4 e 5, per le utenze domestiche ove sia presente una persona che per malattia o handicap produce una notevole quantità di tessili sanitari (rifiuti indifferenziati come pannoloni), l'ammontare di detta agevolazione per ciascuna utenza non potrà comunque essere superiore ad euro € 60 (Euro sessanta) per ogni persona per la quale ricorrano le suddette condizioni. I requisiti per beneficiare dell'agevolazione devono risultare da idonea e documentata richiesta.
3. Per le utenze domestiche di soggetti ricoverati in R.S.A. o in istituti sanitari o simili, per periodi superiori a 180 giorni, non vengono applicati i chilogrammi minimi di rifiuto secco residuo da addebitare annualmente a ciascuna utenza, purché le stesse non risultino locate o comunque utilizzate.
4. Il Comune individua annualmente le risorse con le quali fare fronte al pagamento della tariffa dovuta per le tipologie agevolate di cui ai precedenti commi. La misura dell'agevolazione viene stabilita annualmente con la deliberazione dell'organo competente con la quale è approvata la tariffa.
5. L'istanza per ottenere la sostituzione del pagamento della tariffa è presentata dall'utenza interessata al Comune, ad esclusione dei casi previsti alle lett. a) e b) del primo comma.

Art. 15 - Altre agevolazioni ed esenzioni

1. E' ridotta al 100% la tassa relativa ai locali ad uso abitazione occupati direttamente da persone, sole o riunite in nuclei famigliari, nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza, e più precisamente, quando il nucleo è assistito in modo permanente dal Comune o da altri enti o soggetti con l'assistenza economica di base. L'esenzione di cui al comma 1 è concessa su domanda dell'interessato a condizione che questi dimostri di averne diritto.
2. Una volta concessa compete anche per gli anni successivi senza bisogno di nuova domanda fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste cessino l'interessato deve presentare comunicazione al Comune.
3. In caso di accertamento d'ufficio per l'omissione della comunicazione di cui al comma 2 saranno applicate le sanzioni di legge.
4. Il Comune individua annualmente le risorse con le quali fare fronte al pagamento della tariffa dovuta per le tipologie agevolate o esenti di cui ai commi precedenti.



TITOLO III - COMUNICAZIONI, VERIFICHE, RISCOSSIONE

Art. 16 - Comunicazioni

1. Al Comune deve essere presentata apposita comunicazione in caso di:
 - a) occupazione originaria, di variazione o cessazione delle superfici dei locali e delle aree di cui all'art. 9;
 - b) richieste per ottenimento delle agevolazioni e sostituzioni di cui agli artt. 13, 14 e 15;
 - c) segnalazione della cessazione delle condizioni per beneficiare delle agevolazioni di cui sopra.
2. La comunicazione di cui al precedente comma deve essere effettuata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda famiglia nel caso di residenti; nel caso di non residenti l'obbligo ricade in capo all'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato;
 - c) se i soggetti tenuti in via prioritaria non vi ottemperano, l'obbligo di comunicazione ricade in capo agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti tale obbligo è altresì esteso al proprietario con vincolo di solidarietà.
3. I soggetti obbligati, ai sensi del comma 2, provvedono a consegnare al Comune entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla data di inizio, di variazione degli elementi che determinano la composizione della tariffa o di cessazione, comunicazione redatta su appositi moduli. Per gli eredi il termine si intende prorogato di 6 (sei) mesi. Per le utenze domestiche di soggetti residenti, la variazione del numero dei componenti la famiglia anagrafica determina l'aggiornamento automatico della tariffa secondo la frequenza di cui all'art. 10 c. 2.
4. La comunicazione, originaria, di variazione o cessazione, deve contenere:

Per le utenze domestiche:

 - a) dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) dell'intestatario/proprietario;
 - b) dati identificativi del nucleo familiare dell'intestatario/proprietario;
 - c) ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei locali ed aree;
 - d) data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni.

Per le utenze non domestiche:

 - a) dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto legalmente responsabile dell'attività (legale rappresentante o altro);
 - b) dati identificativi dell'utenza (denominazione e scopo sociale o istituzionale della società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A. e codice ISTAT dell'attività, sede legale);
 - c) ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei locali ed aree;
 - d) indicazione della data di inizio dell'occupazione e/o conduzione o in cui è intervenuta la variazione;
 - e) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni.
5. La comunicazione è presentata al Comune, direttamente o spedita per posta ordinaria, per e-mail o per posta elettronica certificata.



6. Ai fini dell'applicazione della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche, le condizioni di nuova occupazione, di variazione, di cessazione hanno effetto dal giorno in cui si è verificato l'evento corrispondente al giorno di inizio/variazione occupazione dichiarato. Le comunicazioni relative ad agevolazioni hanno valore dallo stesso giorno come sopra indicato.
7. L'ufficio Anagrafe Comunale, all'atto del perfezionamento della pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della tariffa rifiuti.
8. In caso di omessa presentazione della comunicazione, il Comune, in mancanza di dati certi, determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, in mancanza di dati rilevabili da altri archivi in possesso dell'ufficio, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dell'anno al quale, in base a elementi precisi e concordanti può farsi risalire l'inizio dell'occupazione.
9. Fatto salvo il potere/dovere di eventuale rettifica, i dati e gli elementi indicati nella comunicazione debitamente presentata e sottoscritta, ai sensi del precedente comma 5, d'inizio o di variazione, autorizzano il Comune a determinare sulla base degli stessi la tariffa dovuta, senza obbligo di darne preventiva notizia al soggetto interessato.

Art. 17 - Verifiche

1. Il Comune esercita l'attività di controllo necessaria per il rispetto degli adempimenti da parte degli utenti.
2. L'attività di cui al primo comma può essere esercitata anche:
 - a) richiedendo l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
 - b) richiedendo copie di planimetrie catastali o di progetto atte ad accertare le superfici;
 - c) accedendo alle banche dati in possesso del Comune e degli enti erogatori di servizi a rete;
 - d) verificando direttamente gli insediamenti, secondo le modalità di cui al successivo comma.
3. Per le abitazioni l'occupazione si realizza con i presupposti di cui all'art. 7 c. 2. Per le unità immobiliari destinate ad uso diverso da abitazione di tipo produttivo l'occupazione si realizza con l'allacciamento alle reti di erogazione di pubblici servizi, la presenza dell'arredamento ed il concorso dell'esercizio dell'attività ivi svolta, provata anche attraverso l'esistenza di un'autorizzazione o licenza qualora dovute. Per le rimanenti superfici l'occupazione si realizza al momento della disponibilità in capo al soggetto autorizzato per legge alla loro occupazione.
4. Nel caso in cui si presenti la necessità di verificare all'interno dell'unità immobiliare alcuni elementi rilevanti per il calcolo della tariffa, personale del Comune, munito di tesserino di riconoscimento, potrà accedere alla proprietà privata previo assenso dell'interessato, purché sia stato inviato almeno 5 (cinque) giorni prima preavviso scritto.
5. In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla rilevazione dell'occupazione, la quantificazione della tariffa può essere effettuata in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile, ritenendo, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dell'anno al quale, in base ad elementi precisi e concordanti, può farsi risalire l'inizio dell'occupazione.



6. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati che si intende accettata qualora entro 30 (trenta) giorni non pervengano rilievi al Comune. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Comune, decorso il termine assegnato, provvede a calcolare nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro o per i quali non si riconoscono fondate le precisazioni fornite, il relativo importo determinato sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

Art. 18 - Riscossione

1. La tariffa è applicata e riscossa a titolo proprio dal Comune o dall'Ente Gestore secondo il modello organizzativo adottato e secondo le modalità dallo stesso stabilite nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente, dal contratto di servizio e dal presente regolamento.
2. L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso in almeno due rate e fino ad un massimo di quattro, demandando al contratto di servizio la scelta del sistema di riscossione nonché le modalità operative definite in base ai costi sia diretti che indiretti.
3. Per economicità di gestione, qualora l'importo di ogni singola fattura risulti uguale o inferiore a euro 2,00 il corrispettivo dovuto sarà richiesto unitamente a quello del periodo successivo, a condizione che entrambi si riferiscano al medesimo anno finanziario. Tale disposizione non si applica per la tariffa giornaliera disciplinata dal successivo art. 21 e in sede di conguaglio.
4. Il pagamento del corrispettivo relativo al servizio va effettuato entro il termine di scadenza indicato in fattura, che sarà emessa con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza.
5. Per le somme dovute e non pagate alla scadenza il Comune provvede al recupero dei crediti ed alla riscossione coattiva nei modi di legge, con aggravio di interessi e ulteriori spese amministrative come specificato al successivo art. 20.
6. All'utente che, cessando l'occupazione, non restituisca al Comune i dispositivi assegnati (e-card, cassonetto personale, ecc.), sarà addebitato il costo di tali attrezzature in sede di fatturazione.

Art. 19 - Rimborsi e conguagli

1. Sull'istanza di rimborso il Comune, ovvero l'Ente gestore, procede entro 180 giorni dalla data della richiesta.
2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi nella misura di legge dalla data dell'istanza o dalla data di consegna di eventuali documenti richiesti se l'istanza risulta incompleta.
3. Nei casi di errore, di duplicazione ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in fattura rispetto a quanto dovuto il Comune, ovvero l'Ente gestore, dispone la nota di accredito e/o il rimborso nei termini di cui al precedente comma 1.



Art. 20- Violazioni

1. Nel caso di pagamento parziale o posticipato oltre la scadenza prevista, sono addebitati gli interessi per i giorni di ritardato pagamento, nella misura del tasso legale. Inoltre per ogni sollecito di pagamento l'importo viene maggiorato quale rimborso delle spese amministrative di euro 10,00 (dieci) oltre alle spese di notifica. L'Ente si avvale di tutte le facoltà previste dall'ordinamento giuridico per la riscossione dei crediti.
2. In caso di mancata presentazione della comunicazione originaria, di variazione o di perdita del diritto alle agevolazioni entro il termine previsto dall'articolo 16, comma 3, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a) € 50,00, se la tardiva comunicazione perviene entro 120 (centoventi) giorni dal termine di cui all'articolo 16, comma 3, del presente regolamento;
 - b) € 150,00, se la tardiva comunicazione perviene oltre 120 (centoventi) giorni dal termine di cui all'articolo 16, comma 3, e fino ad 1 anno;
 - c) € 100,00 nel caso di accertata infedeltà dei dati comunicati;
 - d) € 200,00 in caso di omessa comunicazione.
3. Gli importi di cui alle lett. c) e d) di cui al comma precedente, sono ridotte di 1/3 in caso di adesione da parte del contribuente e di rinuncia al ricorso.
4. Si applicherà la sanzione amministrativa di Euro 100,00 (cento), oltre all'applicazione piena della tariffa per l'intero anno nel quale la violazione è stata accertata per:
 - a) le utenze che praticano il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti urbani, ma che da controlli posti in essere risultano non svolgere in via di fatto tale attività;
 - b) le utenze non domestiche allacciate al servizio di raccolta del rifiuto organico mediante cassonetto domiciliare o sistema multiutenza, che usufruiscono per questo di una riduzione del 50% dei kg minimi calcolati per la quota base variabile della tariffa come disposto dall'art. 11, comma 4, lettera a) e b) del presente Regolamento, ma che da controlli posti in essere risultano non svolgere in via di fatto tale attività;
5. Il Comune provvederà al recupero di quanto dovuto entro cinque anni dalla data in cui è stata commessa la violazione.

Art. 21- Tariffa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza concessione, aree pubbliche ad uso privato, è istituita la tariffa giornaliera di smaltimento. Per temporaneo si intende l'uso dell'area inferiore a 60 (sessanta) giorni, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.
3. La tariffa giornaliera è definita con decorrenza annuale, con deliberazione di cui all'art. 6.
4. La tariffa giornaliera è applicata con le stesse modalità della tariffa annuale ed è riscossa dal Comune ovvero dal Gestore del servizio.
5. Per eventi sportivi, manifestazioni gastronomiche, manifestazioni socio-culturali o del tempo libero, con occupazione di aree comunali, è tenuto a corrispondere la tariffa giornaliera il promotore della manifestazione. Con appositi provvedimenti potranno essere disciplinate le modalità di utilizzo del servizio rifiuti in occasione di tali manifestazioni.



6. Sono escluse dall'applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni effettuate con cantieri, in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da considerarsi speciale, occupazioni necessarie per traslochi in quanto la tariffa è già applicata all'immobile nonché ogni altra occupazione che o per la particolare tipologia (occupazione soprassuolo e sottosuolo, fioriere, ecc.) o perché oggettivamente (banchetti per raccolta firme, suonatori ambulanti, ecc.) non producono o hanno una produzione di rifiuto irrilevante.
7. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo dovuto, comprensivo di eventuali interessi, è inferiore ad Euro 5,00 (cinque).

Art. 22- Servizi extra-tariffa

1. Il gestore del servizio potrà fornire - a domanda individuale - servizi complementari ed integrativi rispetto alla gestione della Tariffa di cui al presente regolamento.
2. Tali servizi vengono effettuati previa richiesta scritta dell'utente e compensati attraverso il pagamento di un corrispettivo che sarà riscosso unitamente a quanto dovuto dalla Tariffa di cui al presente regolamento.
3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono rientrare tra i servizi di cui al precedente comma:
 - la raccolta degli imballaggi in cartone e degli imballaggi in plastica effettuata presso il domicilio delle utenze non domestiche;
 - la fornitura di sacchi e sacchetti per la frazione organica domestica e non domestica oltre la quantità massima annua stabilita;
 - il lavaggio dei contenitori per le diverse frazioni dei rifiuti urbani;
 - il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti;
 - in generale tutte le altre prestazioni extrastandard che non rientrano nel servizio ordinario per le utenze domestiche e non domestiche.
4. E' demandata al soggetto gestore l'individuazione e la determinazione del corrispettivo dovuto dagli utenti per l'utilizzo dei servizi extra-tariffa. Il soggetto gestore è tenuto a comunicare annualmente al Comune, entro il termine di approvazione delle tariffe, i servizi offerti e i corrispettivi richiesti.

Art. 23 - Responsabile

1. Al Responsabile del Servizio competente per materia istituito dal Comune oppure individuato dall'Organo di governo per la Gestione associata del Servizio Entrate, sono conferiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tariffa compresa la firma dei provvedimenti necessari per la riscossione coattiva della stessa o per eventuali rimborsi. Nel caso di assenza temporanea a qualunque titolo lo stesso nominerà uno o più sostituti all'interno del Servizio.



TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 24 - Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento, approvato secondo le procedure previste dallo statuto comunale e divenuto esecutivo ai sensi di legge, hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2014. Il presente Regolamento sostituisce quello precedente approvato con deliberazione consiliare n. 50 in data 21/12/2006.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento sono richiamate le disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel D.P.R. 158/99 e nella deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 2972 di data 30 dicembre 2005e s.m.i..